



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Determina N. 465 del 21/07/2025

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN RADIODIAGNOSTICA

**IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 845 del 30 maggio 2025

Premesso che:

- l'Università degli studi di Torino - con nota del 14 luglio scorso, prot. ASST n. 48686 - ha chiesto all'azienda la disponibilità ad accogliere la dott.ssa Francesca Brambati, medico iscritto alla scuola di specializzazione in radiodiagnostica, per lo svolgimento di tirocinio formativo presso la SC Radiologia diagnostica per immagini 2 - Neuroradiologia, inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione radiodiagnostica dell'Università degli studi di Milano - Bicocca;
- a seguito delle successive intese intercorse tra i competenti uffici del suddetto Ateneo e di questa ASST, è stato concordato il testo dell'accordo da formalizzare tra le parti per disciplinare le modalità della formazione specialistica di area sanitaria della dott.ssa Francesca Brambati presso la suddetta struttura;

Richiamati:

- l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del DPR 10 marzo 1982 n. 162, che stabilisce che le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle università;
- l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che, al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, prevede la stipula di specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e rinvia alla sottoscrizione di appositi accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in attuazione delle predette intese;

- il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione di direttive comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, che riconosce la validità della formazione del medico specialista effettuata presso un'azienda ospedaliera, a tal fine accreditata dalle autorità competenti, per il conseguimento del diploma di medico chirurgo specialista;
- il DM 4 febbraio 2015, n. 68 “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- il DI 13 giugno 2017 n. 402 “Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DM n. 68/2015”, in particolare l’allegato 1, che prevede che, con riferimento all’attività professionalizzante da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

Preso atto che il direttore della SC Radiologia diagnostica per immagini 2 - Neuroradiologia ha confermato la volontà di garantire alla dott.ssa Francesca Brambati la possibilità di svolgere attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione specialistica, esprimendo parere favorevole alla stipula della convenzione;

Accertato di poter sottoscrivere l’accordo con l’Università degli studi di Torino per disciplinare la partecipazione di questa ASST alla formazione della specializzanda in radiodiagnostica;

DETERMINA

di sottoscrivere con l’Università degli studi di Torino la convenzione per lo svolgimento da parte della dott.ssa Francesca Brambati di attività formativa professionalizzante presso la SC SC Radiologia diagnostica per immagini 2 - Neuroradiologia, non inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in radiodiagnostica del citato Ateneo, nei termini di cui al testo allegato al presente atto (all. A).

IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI
dr.ssa Mariagiulia Vitalini

CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE
PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE EXTRA RETE FORMATIVA

TRA

la scuola di specializzazione in radiodiagnostica dell'Università degli studi di Torino (in prosieguo d'atto denominata "Scuola") con sede in Torino, Via Genova 3, in persona del direttore, prof. Paolo Fonio, nato il 28 luglio 1962, a quanto segue autorizzato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione del 15 novembre 2023

E

l'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo (di seguito denominata "ASST"), con sede in Bergamo, Piazza OMS 1, in persona del direttore generale, dott. Francesco Locati, nato il 3 maggio 1960

di seguito denominate congiuntamente "Parti" e singolarmente anche "Parte"

PREMESSO CHE:

- alle Università è consentito stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382);
- il d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368 e, in particolare, il Titolo VI disciplina la formazione dei medici specialisti;
- con decreto rettorale 27 gennaio 2014 n. 191 è stato emanato il regolamento di Ateneo delle scuole di specializzazione di area sanitaria;
- il DI 4 febbraio 2015 n. 68 ha a oggetto "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria" in attuazione della riforma generale degli studi universitari di cui al DM 22 ottobre 2004 n. 270;
- il DI 13 giugno 2017 n. 402 ha definito gli standard generali e specifici, i requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa delle scuole di specializzazione;
- il suddetto DI n. 402/2017 prevede che la scuola di specializzazione può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi e che, con riferimento all'attività formativa e ai tirocini presso strutture sanitarie italiane, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti norme;
- tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;

PREMESSO, INOLTRE, CHE:

- l'ASST ha interesse a contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione professionale a favore del medico in formazione specialistica iscritto alla scuola di specializzazione in radiodiagnostica e intende mettere a disposizione il personale e le attrezzature della SC Radiologia diagnostica per immagini 2 – Neuroradiologia diretta dalla dott.ssa Simonetta Gerevini;

- tale struttura fa parte della rete formativa della scuola di radiodiagnostica di altro Ateneo, ma ha la capacità recettiva ad accogliere il medico in formazione specialistica;
- il Consiglio della scuola di specializzazione in radiodiagnostica nella seduta dell'8 luglio 2025 ha approvato, nell'ambito del progetto formativo individuale, la richiesta di svolgimento di tirocinio extra rete formativa della dott.ssa Francesca Brambati presso la SC Radiologia diagnostica per immagini 2 – Neuroradiologia dell'ASST;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto

L'ASST si impegna ad accogliere presso la SC Radiologia diagnostica per immagini 2 – Neuroradiologia la dott.ssa Francesca Brambati, per lo svolgimento di attività di formazione specialistica in radiodiagnostica.

Art. 3 – Durata del tirocinio

Il periodo di tirocinio si svolge dalla sottoscrizione del presente atto fino al 31 ottobre 2025.

Il medico in formazione specialistica non può svolgere attività di tirocinio in strutture extra rete formativa per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata del proprio percorso formativo.

Art. 4 – Luoghi e tempi

L'ASST mette a disposizione del medico in formazione specialistica il personale e le attrezzature della SC Radiologia diagnostica per immagini 2 – Neuroradiologia con orario di accesso concordati con il direttore della struttura.

Art. 5 – Obiettivi e modalità del tirocinio

La frequenza del medico in formazione specialistica è finalizzata all'addestramento professionalizzante previsto dal Consiglio della scuola e ne rappresenta parte integrante.

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della scuola in sede di programmazione, il medico in formazione specialistica svolgerà l'attività formativa e di approfondimento con un'attenzione particolare per la branca della neuro-oncologia, sia nell'ambito pediatrico che dell'adulto, per le tecniche avanzate di imaging quali la risonanza magnetica funzionale (fMRI) e la trattografia (DTI) e per l'applicazione delle metodiche di imaging allo studio del sistema nervoso periferico; tutte attività professionalizzanti e formative inerenti il piano di studi del suo anno di corso.

Il tirocinio non dà luogo all'instaurarsi di un rapporto di lavoro.

Art. 6 – Tutor aziendale e tutor universitario

Il periodo di tirocinio di formazione specialistica si svolge sotto la guida della dott.ssa Margherita Bevilacqua, dirigente medico presso la SC Radiologia diagnostica per immagini 2 – Neuroradiologia indicato come tutor.

Il dott. Giorgio Limerutti, dirigente medico dell'Azienda Città della salute e della scienza di Torino, è tutor universitario designato dal Consiglio della scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Art. 7 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del medico in formazione specialistica presso le strutture dell'ASST è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della scuola l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio.

Art. 8 – Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dalla dott.ssa Margherita Bevilacqua.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione della specializzanda, il Consiglio della scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 9 – Obblighi del medico in formazione specialistica

Durante lo svolgimento del tirocinio il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l'attività di formazione presso l'ASST il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di appartenenza.

Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 10 – Tutela assicurativa

L'ASST provvede, con oneri a proprio carico, a garantire idonee coperture per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 11 - Prevenzione e sicurezza

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico in formazione specialistica che svolge attività di formazione presso le strutture dell'ASST è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo l'ASST garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico in formazione specialistica nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico della stessa, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'ASST stessa.

Il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai regolamenti dell'ASST, che provvederà a garantirne la conoscenza.

Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene e salute sui luoghi di lavoro.

Le Parti convengono che l'accertamento della idoneità sanitaria del medico in formazione specialistica è effettuato a cura e spese della struttura sanitaria di prima assegnazione. L'avvio della frequenza presso l'ASST è subordinato al recepimento del giudizio di idoneità sanitaria formulato dal medico competente della struttura sanitaria universitaria. Il medico in formazione specialistica è tenuto ad avere con sé ed esibire in caso di incidente biologico ovvero inchiesta epidemiologica i dati sierologici personali.

Il medico in formazione specialistica viene sottoposto ai medesimi controlli sanitari del personale afferente alla struttura a cui è assegnato.

- Qualora il medico in formazione specialistica dovesse svolgere attività disciplinate dal d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, le Parti attueranno quanto previsto dallo stesso decreto in materia di radioprotezione e, in particolare:
- l'ASST fornirà all'Esperto di radioprotezione, dott. Osvaldo Rampado, direttore della SC Fisica sanitaria dell'AOU Città della salute e della scienza di Torino – Presidio Molinette – e-mail: fisicasanitaria@cittadellasalute.to.it le informazioni da questi richieste e ritenute necessarie alla valutazione dei rischi prevista dall'art. 109 del d.lgs. n. 101/2020, alla conseguente classificazione di radioprotezione e, nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato come “Esposto”, alla definizione dei vincoli di dose;
 - in ottemperanza agli artt. 112 o 115 del d.lgs. n. 101/2020 il dott. Osvaldo Rampado trasmetterà il nominativo del medico in formazione specialistica comprensivo delle classificazioni di radioprotezione. Nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato come “Esposto”, l'Università garantirà la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 134 del d.lgs. n. 101/2020 e trasmetterà all'ASST il giudizio di idoneità previsto agli artt. 135 e 136 dello stesso decreto;
 - in tutti i casi, ai sensi degli artt. 113 o 115 del d.lgs. n. 101/2020, l'ASST provvederà all'informazione e alla formazione specifica del medico in formazione specialistica prevista dall'art. 111 del d.lgs. n. 101/2020, a fornirgli i dispositivi di protezione e, qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale. Nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato “Esposto”, l'ASST provvederà inoltre, per il tramite dei suoi Esperti di radioprotezione, ad approvare la classificazione di radioprotezione e il vincolo di dose proposto nonché a trasmettere con frequenza trimestrale le valutazioni dosimetriche al fine della loro trascrizione sulle schede dosimetriche ed eventualmente sul libretto individuale di radioprotezione.

Art. 12 - Privacy

In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle Parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Le Parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato Regolamento UE 2016/679.

In particolare, l'Università, in qualità di titolare del trattamento, autorizza l'ASST a trattare i dati personali del medico in formazione specialistica, conferendogli la nomina di responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

L'ASST, in qualità di titolare del trattamento per i dati del medico che svolge attività di tutor, autorizza l'Università a trattare i dati personali che saranno comunicati nell'ambito dello svolgimento dell'attività in oggetto.

Oltre ad assicurare i suddetti impegni, le Parti si impegnano anche a:

- consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l'impegno alla riservatezza;
- assistere l'altra Parte, ove possibile, per dare seguito a eventuali richieste per l'esercizio dei diritti

dell'interessato;

- mettere a disposizione dell'altra Parte, ove possibile, su sua specifica richiesta, le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali ispezioni.

I dati personali trattati dalle Parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

Il medico in formazione specialistica potrà accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'ASST e su ogni altra informazione di cui venga a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio.

A tal fine il medico in formazione specialistica sarà autorizzato al trattamento dei dati dall'ASST e dovrà assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite dalla stessa ASST.

Art. 13 – Mensa e uniformi di servizio

L'ASST assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa nei giorni di effettiva presenza, alla tariffa prevista dal regolamento aziendale, e mette altresì a disposizione le uniformi di servizio, secondo le disposizioni del relativo regolamento aziendale.

Art. 14 – Durata

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione fino al 31 ottobre 2025.

Il periodo di tirocinio potrà essere prorogato previo accordo scritto tra le Parti e accettazione del medico in formazione specialistica.

Art. 15 – Imposta di bollo e di registro

La presente convenzione sarà soggetta all'imposta di bollo e di registro a cura e a spese dell'Università, salvo che la stessa goda dall'esenzione prevista dalla normativa vigente.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 16 – Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per la scuola di specializzazione in radiodiagnostica
dell'Università degli studi di Torino

Il direttore
prof. Paolo Fonio

Per l'ASST
Il direttore generale
dott. Francesco Locati

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 479/25)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN RADIODIAGNOSTICA

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 18/07/2025

Il Direttore
Dr. / Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
